

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 luglio 2015, presso il Best Western Hotel Universo - Via Principe Amedeo, 5/b - di Roma si sono incontrati:

**Limoni Spa** (di seguito denominata "la Società") rappresentata dalla Responsabile Affari Legali, Paola Di Meo munita di delega che si esibisce, e da Luca Pio Guida

e

**FILCAMS-CGIL**, nella persona del Sig. Luca De Zolt;  
**FISASCAT-CISL**, nella persona della Sig.ra Elena Maria Vanelli;  
**UILTuCS**, nella persona della Sig.ra Ivana Veronese;

Di seguito tutte congiuntamente, le "Parti".

### Premesso che

- a) La Società con lettera del 17 luglio 2015 ha avviato, ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/91, la procedura di mobilità relativa a 45 dipendenti dichiarati in esubero;
- b) Tale procedura è stata avviata per effetto dell'intervento della procedura di CIGS a seguito della quale, con verbali di accordo del 10.12.2014 e 20.01.2015 innanzi al MLPS, e in linea con quanto previsto dall'accordo quadro del 01.04.2014, le Parti hanno previsto, come ulteriore strumento di gestione degli esuberanti, l'attivazione di una procedura di licenziamento collettivo con il criterio della non opposizione al licenziamento finalizzata a favorire la fuoriuscita non traumatica dei lavoratori dell'azienda, anche al fine della maturazione dei requisiti per la quiescenza.
- c) Con lettera del 17/07/2015 è stato richiesto dalle OO.SS l'esame congiunto previsto dal comma 5 dell'art. 4 della L. n. 223/91 pertanto le parti hanno concordato di incontrarsi in data odierna, come da lettera della Società del 17/07/2015.
- d) La Società ha inoltre manifestato la disponibilità a riconoscere un importo a titolo di incentivazione all'esodo e transazione novativa a coloro che tra i lavoratori dichiarati in esubero faranno pervenire alla Società, formale comunicazione scritta di accettazione e non opposizione al licenziamento ed alla collocazione in mobilità con pagamento del periodo di preavviso e procederanno alla prima data utile indicata dalla Società alla sottoscrizione di apposito verbale individuale di conciliazione ex artt. 1965 e ss c.c., 2113, c.c. e 410 e ss c.p.c.;

**Tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, le Parti hanno convenuto quanto segue:**

- 1) Esaminata la situazione di eccedenza e la finalità della suddetta procedura, la Società e le OO.SS. concordano che la messa in mobilità dei lavoratori dichiarati in esubero avverrà secondo il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, previo invio da parte dei lavoratori in esubero interessati di apposita dichiarazione scritta di adesione alla messa in mobilità di cui al presente accordo ed impegno alla sottoscrizione di apposito verbale individuale di conciliazione ex artt. 1965 e ss c.c., art. 2113 c.c. e 410 e ss c.p.c.. La dichiarazione scritta di adesione dovrà essere inviata via mail all'indirizzo [relazioni.sindacali@llg.eu](mailto:relazioni.sindacali@llg.eu) entro il 30 novembre 2015;
- 2) Le parti concordano che ai dipendenti dichiarati in esubero che manifesteranno, nei modi e termini indicati al precedente punto 1), l'adesione al presente accordo ed alla collocazione in mobilità, la Società erogherà, previo invio della comunicazione di licenziamento e la sottoscrizione di apposito verbale individuale di conciliazione ex artt. 1965 e ss c.c., art. 2113 c.c., e 410 e ss c.p.c., e dell'ultimo comma dell'art. 2113 C.C., un importo pari ad € 1.800,00 (milleottocento/00) lordi a titolo di incentivo all'esodo e € 200,00 (duecento/00) lordi a titolo di transazione novativa in aggiunta al TFR ed alle competenze di fine

rapporto maturati, ivi inclusa l'indennità di mancato preavviso. Resta inteso e stabilito tra le Parti che l'erogazione dei suddetti importi a titolo di incentivo all'esodo e transazione è espressamente condizionata alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro e sottoscrizione di verbale individuale di conciliazione da verificarsi entro il 27 dicembre 2015;

3) Le parti concordano che il pagamento dell'importo dell'incentivo all'esodo potrà essere liquidato con l'ultima busta paga, successivamente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale;

4) Le parti convengono che la presente procedura si concluderà, in deroga ai termini di legge, il 27 dicembre 2015 con la possibilità di collocare in mobilità i lavoratori in esubero che abbiano comunicato la propria non opposizione al licenziamento come previsto dai punti precedenti;

5) Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto di avere individuato, in ogni punto ed in particolare con le clausole di cui ai punti 1), 2), 3), 4) le modalità per la gestione degli esuberanti e della loro collocazione in mobilità;



6) Ai sensi del comma 9 dell'art 4 della legge n. 223/91 la procedura di mobilità di cui al punto a) delle premesse deve, pertanto, ritenersi conclusa positivamente tramite la sottoscrizione del presente accordo sindacale, che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 12, legge n. 223/1991, sana, ad ogni effetto di legge, gli eventuali vizi iniziali della comunicazione di avvio della procedura di mobilità di cui al citato punto a). Si dà atto che il presente verbale è composto di n. 2 (due) pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Limoni Spa

Paola Di Meo  
  
Luca Pio Guida  


per le OOSS nazionali

Luca De Zotti FILCAMS-EGIL  
  
Elena Maria Vanelli FISASCAT CISL  
  
Ivana Veronese UILTuCS  
